

DLGS 214 19 08 2005 Allegato 4 B

PARTE B

REQUISITI PARTICOLARI CHE DEVONO ESSERE RICHIESTI DA TUTTI GLI STATI MEMBRI PER L'INTRODUZIONE E IL MOVIMENTO IN ALCUNE ZONE PROTETTE DI VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari	Zone protette
1. Legname di conifere (Coniferales)	Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7: a) il legno è scortecciato, oppure b) constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan, oppure c) constatazione, comprovata dal marchio «Kiln-dried», «K. D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta; secondo un adeguato schema tempo/temperatura.	EL, IRL, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey)
2. Legname di conifere (Coniferales)	Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7 e all'allegato IV B 1: a) il legno è scortecciato, oppure b) constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Ips duplicatus</i> Sahlbergh, oppure c) constatazione comprovata dal marchio «Kiln-dried», «K. D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.	EL, IRL, UK
3. Legname di conifere (Coniferales)	Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7 e all'allegato IV B 1 e 2: a) il legno è scortecciato, oppure b) constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Ips typographus</i> Heer, oppure c) constatazione, comprovata dal marchio «Kiln-dried», «K. D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al	IRL, UK

4. Legname di conifere (Coniferales)	<p>momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura. Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato all'allegato IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7 e all'allegato IV B 1 e 2:</p> <p>a) il legno è scortecciato, oppure b) constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da Ips amitinus Eichhof, oppure c) constatazione, comprovata dal marchio «Kiln-dried», «K. D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.</p>	EL, F (Corsica), IRL, UK
5. Legname di conifere (Coniferales)	<p>Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7 e all'allegato IV. B. 1, 2, 3 e 4:</p> <p>a) il legno è scortecciato, oppure b) constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da Ips cembrae Heer, oppure c) constatazione, comprovata dal marchio «Kiln-dried», «K. D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta; secondo un adeguato schema tempo/temperatura.</p>	EL, IRL, UK (N-IRL, Isola di Man)
6. Legname di conifere (Coniferales)	<p>Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7 e all'allegato IV B 1, 2, 3, 4 e 5:</p> <p>a) il legno è scortecciato, oppure b) constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da Ips sexdentatus Börner, oppure c) constatazione, comprovata dal marchio «Kiln-dried», «K. D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.</p>	IRL, CY, UK (N-IRL, Isola di Man)
6.1. Soppresso	a) Il legname è scortecciato	CZ, IRL,
6.2. Soppresso	oppure	S, UK (esclusa l'Isola di
6.3. Legname di Castanea Mill.	b) constatazione ufficiale che il legname:	Man).
	i) è originario di zone notoriamente indenni da	

Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.
oppure
ii) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura.
Constatazione, comprovata dal marchio «kilndried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.

7. Vegetali di *Abies* Mill., *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L. e *Pseudotsuga* Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi
Ferre restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 9 e 10 e all'allegato IV A II 4 e 5, constatazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da *Dendroctonus micans* Kugelan.
EL, IRL, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey)
8. Vegetali di *Abies* Mill., *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., e *Pinus* L. di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi
Ferre restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A 8.1, 8.2, 9 e 10 e all'allegato IV A II 4 e 5 e all'allegato IV B 7, constatazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da *Ips duplicatus* Sahlberg.
EL, IRL, UK
9. Vegetali di *Abies* Mill., *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L. e *Pseudotsuga* Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi
Ferre restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 9 e 10, all'allegato IV B II 4 e 5 e all'allegato IV B 7 e 8, constatazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da *Ips typographus* Heer.
IRL, UK
10. Vegetali di *Abies* Mill., *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., e *Pinus* L. di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi
Ferre restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 9 e 10, all'allegato IV A II 4 e 5 e all'allegato IV B 7, 8 e 9, constatazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da *Ips amitinus* Eichhof.
EL, F (Corsica), IRL, UK
11. Vegetali di *Abies* Mill., *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L. e *Pseudotsuga* Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi
Ferre restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 9 e 10 e all'allegato IV A II 4 e 5 e all'allegato IV B 7, 8, 9 e 10, constatazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da *Ips cembrae* Heer.
EL, IRL, UK (N-IRL, Isola di Man)
12. Vegetali di *Abies* Mill., *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., e *Pinus* L. di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi
Ferre restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 9 e 10 e all'allegato IV A II 4 e 5 all'allegato IV B 7, 8, 9, 10 e 11, constatazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da *Ips sexdentatus* Börner.
IRL, CY, UK (N-IRL, Isola di Man)
13. Soppresso
- 14.1. Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco
constatazione ufficiale che la partita:
a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure
b) è originaria di zone notoriamente indenni da *Dendroctonus micans* Kugelan.
EL, IRL, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey)
- 14.2. Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco
Ferre restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato IV B 14.1, constatazione ufficiale che la partita:
a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure
b) è originaria di zone notoriamente indenni da *Ips amitinus* Eichhof.
EL, F (Corsica), IRL, UK

- 14.3. Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato IV B 14.1 e 14.2, constatazione ufficiale che la partita:
a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure
b) è originaria di zone notoriamente indenni da *Ips cembrae* Heer. EL, IRL, UK (N-IRL, Isola di Man)
- 14.4. Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato IV B 14.1, 14.2 e 14.3, constatazione ufficiale che la partita:
a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure
b) è originaria di zone notoriamente indenni da *Ips duplicatus* Sahlberg. EL, IRL, UK
- 14.5. Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato IV B 14.1, 14.2, 14.3 e 14.4, constatazione ufficiale che la partita:
a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure
b) è originaria di zone notoriamente indenni da *Ips sexdentatus* Börner. IRL, CY, UK (N-IRL, Isola di Man)
- 14.6. Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato III A 4] (128) e all'allegato IV B 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 e 14.5, constatazione ufficiale che la partita:
a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure
b) è originaria di zone notoriamente indenni da *Ips typographus* Heer. IRL, UK
- 14.7. Soppresso
- 14.8. Soppresso
- 14.9. Corteccia separata dal tronco di *Castanea Mill.* Constatazione ufficiale che la corteccia separata dal tronco:
a) è originaria di zone notoriamente indenni da *Cryphonectria parasitica* (Murrill.) Barr. oppure
b) è stata sottoposta ad adeguata fumigazione o ad altri trattamenti idonei contro *Cryphonectria parasitica* (Murrill.) Barr. Secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE, del principio attivo, della temperatura minima delle cortecce, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore).
Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 1, e all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 10, all'allegato IV A II 5 e all'allegato IV B 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivai e che il luogo di produzione è indenne da *Cephalcia lariciphila* (Klug.). CZ, IRL, S, UK (esclusa l'isola di Man).
15. Vegetali di *Larix Mill.*, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2 e 9, all'allegato IV A II 4 e all'allegato IV B 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivai e che il luogo di produzione è indenne da *Gremmeniella abietina* (Lag.) Morelet. IRL, UK (N-IRL, Isola di Man e Jersey)
16. Vegetali di *Pinus L.*, *Picea A. Dietr.*, *Larix Mill.*, *Abies Mill.* e *Pseudotsuga Carr.*, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2 e 9, all'allegato IV A II 4 e all'allegato IV B 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivai e che il luogo di produzione è indenne da *Gremmeniella abietina* (Lag.) Morelet. IRL, UK (N-IRL)

17. Soppresso	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2 e 10, all'allegato IV A II 5 e all'allegato IV B 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 16, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivai e che il luogo di produzione è indenne da <i>Gilpinia hercyniae</i> (Hartig).	EL, IRL, UK (N-IRL, Isola di Man e Jersey)
18. Vegetali di <i>Picea A. Dietr.</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono privi di terra e che sono stati sottoposti a trattamento contro <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll., oppure b) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll.	EL, P (Azzorre)
19. Vegetali di <i>Eucalyptus l'Herit.</i> , ad eccezione dei frutti e delle sementi	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 10 e 11, all'allegato IV A I 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5 e 25.6 e all'allegato IV A II 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 e 18.6, constatazione ufficiale che i tuberi: a) sono stati coltivati in una zona nella quale non sono note manifestazioni di Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV), oppure b) sono stati coltivati in un terreno o in un substrato di coltura costituiti da terra notoriamente indenne da BNYVV o sottoposta ad un esame ufficiale con metodi adeguati e risultata indenne da BNYVV, oppure c) sono stati lavati per mondarli dalla terra.	F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)
20.1. Tuberi di <i>Solanum tuberosum L.</i> , destinati alla piantagione	a) La partita o il lotto non contengono più dell'1%, in peso, di terra; oppure b) i tuberi sono destinati alla trasformazione presso aziende dotate di impianti ufficialmente approvati per lo smaltimento dei rifiuti, che garantiscono l'assenza di qualsiasi rischio di diffusione del Beet necrotic yellow vein virus Fatti salvi i requisiti elencati nell'allegato IV A II, punti 18.1, 18.2 e 18.5, certificazione ufficiale che, per quanto concerne la <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens e la <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens, sono state rispettate disposizioni conformi a quelle della <i>direttiva 69/465/CEE</i> del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro il nematode dorato [1].	F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK, (Irlanda del Nord)
20.2 Tuberi di <i>Solanum tuberosum L.</i> , ad eccezione di quelli di cui all'allegato IV B 20.1		
20.3 Tuberi di <i>Solanum tuberosum L.</i>		LV, SI, SK, FI
21. Vegetali e polline vivo per l'impollinazione di <i>Amelanchier Med.</i> , <i>Chaenomeles Lindl.</i> , <i>Cotoneaster Ehrh.</i> , <i>Crataegus L.</i> , <i>Cydonia Mill.</i> , <i>Eriobotrya Lindl.</i> , <i>Malus Mill.</i> ,	Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punti 9, 9.1 e 18 e all'allegato III, parte B, punto 1, constatazione ufficiale:	E, EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusa la provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 nella provincia di Verona)], LV, LT, P, SI (escluse le

regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska), SK (esclusi i comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoč (distretto di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kláčany (distretto di Levice), Málinec (distretto di Poltár), Hrhov (distretto di Rožňava), Veľké Ripňany (distretto di Topolčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätušie e Zátin (distretto di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica).

Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi

a) che i vegetali sono originari di paesi terzi riconosciuti indenni da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'*articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE*, oppure

b) che i vegetali sono originari di zone di paesi terzi stabilite indenni da organismi nocivi in relazione a *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'*articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE*, oppure

c) che i vegetali sono originari del cantone svizzero del Vallese, oppure

d) che i vegetali sono originari delle zone protette elencate nella colonna di destra, oppure

e) che i vegetali sono stati ottenuti o, nel caso siano stati introdotti in una «zona tampone», sono stati conservati per almeno 7 mesi comprendenti il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre dell'ultimo ciclo vegetativo completo in un campo:

aa) situato ad almeno 1 chilometro all'interno del confine di una «zona tampone» delimitata ufficialmente e con un'estensione di almeno 50 km², dove le piante ospiti sono sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, stabilito al più tardi prima dell'inizio del ciclo vegetativo completo precedente l'ultimo ciclo vegetativo completo, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. a partire dai vegetali ivi coltivati. Informazioni più dettagliate concernenti tale «zona tampone» saranno tenute a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri. Una volta delimitata la «zona tampone», saranno eseguite ispezioni ufficiali almeno una volta dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, al momento più opportuno, nella zona che non comprende il campo e la zona circostante avente un raggio di 500 metri, e tutte le piante ospiti con sintomi di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. devono essere immediatamente rimosse. I risultati di tali ispezioni saranno trasmessi ogni anno entro il 1° maggio alla Commissione e agli altri Stati membri, e

bb) ufficialmente approvato, come la «zona tampone», prima dell'inizio del ciclo vegetativo completo precedente l'ultimo ciclo vegetativo

completo, per la coltura di vegetali alle condizioni indicate nel presente punto, e cc) che, come la zona circostante avente un raggio di almeno 500 metri, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo è risultato indenne da *Erwinia amylovora* (Burr) Winsl et al. all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno: - due volte nel campo, al momento più opportuno, ossia una volta da giugno ad agosto ed una volta da agosto a novembre; e - una volta nella zona circostante, al momento più opportuno, ossia da agosto a novembre, e dd) in cui i vegetali sono stati sottoposti a prove ufficiali per l'individuazione di infezioni latenti secondo un metodo di laboratorio adeguato su campioni ufficialmente prelevati nel periodo più opportuno.

Nel periodo compreso tra il 1° aprile 2004 e il 1° aprile 2005, le suddette disposizioni non si applicano ai vegetali trasportati verso ed entro le zone protette elencate nella colonna di destra che sono stati ottenuti e conservati in campi situati in «zone tampone» ufficialmente delimitate secondo i requisiti pertinenti applicabili anteriormente al 1° aprile 2004.

21.1 Soppresso

21.1 Vegetali di *Vitis L.*, ad eccezione dei frutti e delle sementi

Fermi restando i divieti di cui all'allegato III, parte A, punto 15, relativi all'introduzione nella Comunità di vegetali di *Vitis L.*, ad eccezione dei frutti provenienti da paesi terzi (Svizzera esclusa), constatazione ufficiale che: CY

- a) sono originari di una zona notoriamente indenne da *Daktulosphaira vitifoliae* (Fitch);
- o
- b) sono stati coltivati in un luogo di produzione risultato indenne da *Daktulosphaira vitifoliae* (Fitch) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite negli ultimi due cicli vegetativi completi;
- o
- c) sono stati sottoposti a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro *Daktulosphaira vitifoliae* (Fitch).

21.2. Frutti di *Vitis L.* (146)

I frutti sono privi di foglie e constatazione ufficiale che i frutti: CY

- a) sono originari di una zona notoriamente indenne da *Daktulosphaira vitifoliae* (Fitch);
- ovvero
- b) sono stati coltivati in un luogo di produzione risultato indenne da *Daktulosphaira vitifoliae* (Fitch) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite negli ultimi due cicli vegetativi completi;
- ovvero
- c) sono stati sottoposti a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro *Daktulosphaira vitifoliae* (Fitch).

21.3 Dal 15 marzo al 30 giugno, alveari (147)

Prova documentata che gli alveari:

E, EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusa la provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle

d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 nella provincia di Verona)], LV, LT, P, SI (escluse le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska), SK (esclusi i comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoč (distretto di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kl'ačany (distretto di Levice), Málinec (distretto di Poltár), Hrhov (distretto di Rožňava), Vel'ké Ripňany (distretto di Topol'čany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuš e Zátin (distretto di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica).

- a) sono originari di paesi terzi riconosciuti indenni da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE, oppure
- b) sono originari del cantone svizzero del Vallese, oppure
- c) sono originari delle zone protette elencate nella colonna di destra, oppure
- d) sono stati sottoposti ad un'adeguata misura di quarantena prima del trasporto.

22. Vegetali di *Allium porrum* L., *Apium* L., *Beta* L., ad eccezione di quelli di cui all'allegato IV B 25 e di quelli destinati all'alimentazione animale, *Brassica napus* L., *Brassica rapa* L., *Daucus* L., ad eccezione di quelli destinati alla piantagione

23. Vegetali di *Beta vulgaris* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

- a) La partita o il lotto non contengono più dell'1%, in peso, di terra; oppure
 - b) i vegetali sono destinati alla trasformazione presso aziende dotate di impianti ufficialmente approvati per lo smaltimento dei rifiuti che garantiscono l'assenza di qualsiasi rischio di diffusione del Beet necrotic yellow vein virus
- a) Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 35.1 e 35.2, all'allegato IV A II 25 e all'allegato IV B 22, constatazione ufficiale che i vegetali:
- aa) sono stati singolarmente sottoposti ad una prova ufficiale e sono risultati indenni da Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV), oppure
 - bb) sono stati ottenuti da sementi rispondenti ai requisiti di cui all'allegato IV B 27.1 e 27.2 e - ottenute in zone notoriamente indenni da BNYVV, oppure
 - ottenute su un terreno o su un substrato di coltura sottoposto ad esame ufficiale con metodi adeguati e risultato indenne da BNYVV, e
 - sottoposte a campionamento e risultate indenni da BNYVV all'atto dell'esame del campione;
- b) l'ente o l'organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi, informa il servizio ufficiale di protezione dei vegetali del proprio

F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK, (Irlanda del Nord)

F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)

<p>24.1 Talee non radicate di <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd., destinate alla piantagione</p>	<p>Stato membro del materiale tenuto.</p> <p>Ferme restando le disposizioni applicabili, secondo i casi, ai vegetali di cui all'allegato IV A I 45.1, constatazione ufficiale che:</p> <p>a) le talee non radicate sono originarie di una zona notoriamente indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee); oppure</p> <p>b) nessun sintomo di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) è stato osservato né sulle talee né sulle piante dalle quali le talee sono state ottenute e detenute o prodotte nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno ogni tre settimane nell'intero periodo di produzione di tali vegetali nel luogo di produzione suddetto; oppure</p> <p>c) qualora sia stata osservata la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, le talee o le piante da cui le talee sono state ottenute e detenute o prodotte nel luogo di produzione hanno ricevuto un idoneo trattamento atto a garantire l'assenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di idonee procedure per l'eradicazione di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee), sia all'atto di ispezioni ufficiali effettuate ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito di controlli effettuati nello stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata immediatamente prima dello spostamento dei vegetali.</p>	<p>IRL, P (Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (comuni di Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche e Torres Vedras) e Trás-os-Montes), FI, S, UK</p>
<p>24.2 Vegetali di <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd., destinati alla piantagione, ad eccezione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sementi, - quelli per i quali è dimostrato dall'imballaggio o dallo sviluppo del fiore (o della brattea), o in qualsiasi altro modo, che sono destinati alla vendita a consumatori finali non interessati alla produzione di piante, - quelli precisati al punto 24.1 	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali elencati nell'allegato IV A I 45.1, constatazione ufficiale che:</p> <p>a) i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee); oppure</p> <p>b) nessun sintomo di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta ogni tre settimane nel periodo di nove settimane precedenti la commercializzazione; oppure</p> <p>c) qualora sia stata osservata la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, i vegetali detenuti o prodotti nel luogo di produzione hanno ricevuto un idoneo trattamento atto a garantire l'assenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee);</p>	<p>IRL, P (Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (comuni di Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche e Torres Vedras) e Trás-os-Montes), FI, S, UK</p>

successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di idonee procedure di trattamento per l'eradicazione di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee), sia all'atto di ispezioni ufficiali eseguite ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito dei controlli effettuati nello stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere compiuta immediatamente prima dello spostamento dei vegetali;

e

d) sia dimostrato che i vegetali sono stati prodotti da talee che:

da) sono originarie di una zona notoriamente indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee);

oppure

db) sono state coltivate in un luogo di produzione in cui non è stato osservato alcun sintomo di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta ogni tre settimane durante l'intero periodo di produzione dei vegetali;

oppure

dc) qualora sia stata osservata la presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, i vegetali detenuti o prodotti nel luogo di produzione hanno ricevuto un idoneo trattamento atto a garantire l'assenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di idonee procedure di trattamento per l'eradicazione di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee), sia all'atto di ispezioni ufficiali eseguite ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito dei controlli effettuati durante lo stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata immediatamente prima dello spostamento dei vegetali.

24.3. Vegetali di Begonia

L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei tuberi e dei corni, e vegetali di Ficus L. e Hibiscus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, esclusi quelli per i quali è dimostrato dall'imballaggio

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato IV A I 45.1, constatazione ufficiale che:

a) i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee);

IRL, P (Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (comuni di Alcobaça, Alenquer, Bombarral,

Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche e Torres Vedras) e Trás-os-Montes), FI, S, UK

o

dallo sviluppo del fiore, o inoppure qualsiasi altro modo, che sono destinati alla vendita a consumatori finali non interessati alla produzione

b) nessun sintomo di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) è stato osservato su vegetali nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta ogni

professionale di piante	<p>tre settimane nelle nove settimane precedenti la commercializzazione;</p> <p>oppure</p> <p>c) qualora sia stata osservata la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, i vegetali detenuti o prodotti nel luogo di produzione hanno ricevuto un trattamento atto a garantire l'assenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di idonee procedure di trattamento per l'eradicazione di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee), sia all'atto di ispezioni ufficiali eseguite ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito dei controlli effettuati durante lo stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata immediatamente prima dello spostamento dei vegetali.</p>	
<p>25.1. Soppresso</p> <p>25. Vegetali di <i>Beta vulgaris</i></p>	<p>Constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i vegetali sono trasportati in modo da evitare qualsiasi rischio di diffusione del Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) e sono destinati ad essere consegnati ad un'industria di trasformazione dotata di impianti ufficialmente approvati per lo smaltimento dei rifiuti che garantiscono l'assenza di qualsiasi rischio di diffusione del BNYVV;</p> <p>oppure</p> <p>b) che i vegetali sono stati coltivati in una regione notoriamente indenne da BNYVV</p>	<p>F (Bretagna), FI, IRL, P</p> <p>(Azzorre), UK (Irlanda del Nord)</p>
<p>L., destinati alla lavorazione industriale</p>		
<p>26. Terra e residui non sterilizzati di barbabietole (<i>Beta vulgaris</i> L.)</p>	<p>Constatazione ufficiale che la terra o i residui:</p> <p>a) sono stati trattati in modo da eliminare eventuali contaminazioni con BNYVV;</p> <p>oppure</p> <p>b) sono destinati ad essere trasportati ed eliminati in un impianto di smaltimento dei rifiuti ufficialmente riconosciuto;</p> <p>oppure</p> <p>c) provengono da vegetali di <i>Beta vulgaris</i> coltivati in una regione notoriamente indenne da BNYVV</p>	<p>F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)</p>
<p>27.1. Sementi di barbabietole da zucchero e da foraggio della specie <i>Beta vulgaris</i> L.</p>	<p>Ferme restando le disposizioni della <i>direttiva 66/400/CEE</i> del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietola [2]:</p> <p>a) che le sementi delle categorie «sementi di base» e «sementi certificate» soddisfano le condizioni di cui all'allegato I B 3 della <i>direttiva 66/400/CEE</i>, oppure</p> <p>b) per le «sementi non definitivamente certificate», che le sementi</p> <ul style="list-style-type: none"> - soddisfano le condizioni di cui all'<i>articolo 15, paragrafo 2 della direttiva 66/400/CEE</i>, e - sono destinate ad una lavorazione che soddisfa le condizioni di cui all'allegato I, parte B della 	<p>F (Bretagna), FI, IRL, P, (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)</p>

	<p><i>direttiva 66/400/CEE</i>, e consegnate ad un'azienda di lavorazione che dispone di un impianto ufficialmente riconosciuto di eliminazione controllata dei rifiuti allo scopo di prevenire la diffusione di Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV), oppure</p> <p>c) che le sementi sono state ottenute da una coltura effettuata in una zona notoriamente indenne da BNYVV.</p>	
27.2. Sementi di ortaggi della specie <i>Beta vulgaris</i> L.	<p>Ferme restando le disposizioni della <i>direttiva 70/458/CEE</i>, del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi [3], se applicabili, constatazione ufficiale:</p> <p>a) che le sementi lavorate non contengono oltre lo 0,5%, in peso, di materia inerte; nel caso di sementi confettate, tale norma deve essere soddisfatta prima della confettatura; oppure</p> <p>b) per le sementi non lavorate, che le sementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono state ufficialmente imballate in modo da escludere qualsiasi rischio di diffusione di BNYVV, e - sono destinate ad una lavorazione che soddisfa le condizioni di cui alla lettera a) e consegnate ad un'azienda di lavorazione che dispone di un impianto ufficialmente riconosciuto di eliminazione controllata dei rifiuti allo scopo di prevenire la diffusione di Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV), oppure c) che le sementi sono state ottenute da una coltura effettuata in una zona notoriamente indenne da BNYVV. 	F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)
28. Sementi di <i>Gossypium</i> spp.	<p>Constatazione ufficiale:</p> <p>a) che la lanugine del seme è stata rimossa con acido, e</p> <p>b) che nessun sintomo di <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, e che un campione rappresentativo è stato analizzato e trovato esente da <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton in queste analisi.</p>	EL
28.1. Sementi di <i>Gossypium</i> spp.	<p>Constatazione ufficiale che la lanugine del seme è stata rimossa con acido</p>	EL, E (Andalusia, Catalogna, Estremadura, Murcia, Valencia)
29. Sementi di <i>Mangifera</i> spp.	<p>Constatazione ufficiale che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Sternochetus mangiferae</i> Fabricius.</p> <p>a) Le macchine devono essere pulite e mondate da terra e frammenti di vegetali quando vengono portate in luoghi di produzione dove si coltivano barbabietole; oppure</p> <p>b) le macchine devono provenire da una zona notoriamente indenne da BNYVV</p>	E (Granada e Malaga), P (Alentejo, Algarve e Madera)
30. Macchine agricole usate	<p>a) Le macchine devono essere pulite e mondate da terra e frammenti di vegetali quando vengono portate in luoghi di produzione dove si coltivano barbabietole; oppure</p> <p>b) le macchine devono provenire da una zona notoriamente indenne da BNYVV</p>	F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)
31. Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. e relativi ibridi originari di E, F (eccetto la Corsica), CY e I	<p>Fermo restando il requisito di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 30.1, che l'imballaggio deve recare un marchio di origine:</p> <p>a) i frutti sono privi di foglie e peduncoli; oppure</p> <p>b) nel caso di frutti con foglie o peduncoli,</p>	EL, F (Corsica), M, P (ad eccezione di Madeira)

constatazione ufficiale che i frutti sono imballati in contenitori chiusi che sono stati ufficialmente sigillati e rimarranno sigillati durante il trasporto attraverso una zona protetta, riconosciuta per tali frutti; la constatazione recherà un marchio distintivo da riprodurre sul passaporto.

32. Vegetali di *Vitis L.*, ad eccezione dei frutti e delle sementi

Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 15, all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 17 e all'allegato IV, parte B, punto 21.1, constatazione ufficiale:

CZ, FR (Champagne-Ardenne, Lorena, Alsazia), IT (Basilicata).

- a) che i vegetali sono originari e sono stati coltivati in un luogo di produzione di un paese nel quale il Grapevine flavescence dorée MLO non risulta presente; oppure
- b) che i vegetali sono originari e sono stati coltivati in un luogo di produzione all'interno di una zona istituita dall'organizzazione fitosanitaria nazionale conformemente alle pertinenti norme internazionali e nella quale il Grapevine flavescence dorée MLO non è presente; oppure
- c) che i vegetali sono originari di e sono stati coltivati nella Repubblica ceca, in Francia (Champagne-Ardenne, Lorena, Alsazia) o in Italia (Basilicata); oppure
- d) che i vegetali sono originari e sono stati coltivati in un luogo di produzione:
 - aa) nel quale, dall'inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi, sulle piante madri non è stato osservato nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée MLO; e
 - bb) nel quale
 - i) sui vegetali non è stato osservato nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée MLO; oppure
 - ii) i vegetali sono stati trattati con acqua calda ad almeno 50 °C per 45 minuti al fine di eliminare il Grapevine flavescence dorée MLO.